



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 02/02/2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.23004 /2021

Tra
MEDIACOMM SRL (avv.VENITTELLI LAURA)

E

INPGI in persona del legale rapp.te p.t. (avv.TORTATO PAOLA , COSIMETTI ANDREA)

Nonché

INPS in persona del legale rapp.te p.t subentrato all'Inpgi, ai sensi dell'art.1, comma 103 e ss della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 nelle funzioni relative alla gestione sostitutiva dell'A.G.O. (Avv. PIER LUIGI TOMASELLI)

FATTO E DIRITTO

La Mediacomm srl ha convenuto in giudizio l'INPGI chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 4457/21 emesso dal Tribunale di Roma con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di €. 23945,90, per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili, riferiti al Verbale ispettivo n. 53/2019 con cui sono stati riqualificati i rapporti dei giornalisti Emanuele Bracone(direttore responsabile ritenuto lavoratore subordinato), Federico Cosenza e Angela Schiavarelli (ritenuti i lavoratori parasubordinati). A fondamento del ricorso ha dedotto che tra i predetti si erano instaurati dei rapporti di collaborazione autonoma professionale.

L'ente si è costituito resistendo alla domanda sulla base di articolate argomentazioni.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021 si è costituito in giudizio l'Inps subentrato all'Inpgi limitatamente alla gestione sostitutiva dell'AGO, insistendo per il rigetto del ricorso relativamente al rapporto di lavoro del direttore Emanuele Bracone.

La causa è stata decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta autorizzate ai sensi dell'articolo 221 l. 77/20 e s.m.i.

Il ricorso non è fondato.

La pretesa dell'ente si fonda sul verbale ispettivo n. 53/2019 che ha ritenuto illegittimo l'inquadramento quale lavoratore autonomo del direttore Emanuele Bracone. avendo



invece riscontrato in sede di accertamento modalità lavorative riconducibili all'attività di natura subordinata. In particolare si legge nel verbale:

Il giornalista collabora con Mediacomm srl da gennaio 2018, con contratto di natura autonoma professionale a partita IVA ed ha l'incarico di fornire almeno 240 pubblicazioni mensili.

E' direttore responsabile della testata telematica "Termolionline.it" e si occupa dell'aggiornamento quotidiano del portale, redigendo una media di 7-8 articoli giornalieri, provvedendo inoltre all'inserimento degli articoli dei collaboratori, avendo accesso alle credenziali del sistema editoriale.

Il suo impegno è quotidiano, per una media di 4-5 ore al giorno, e si estrinseca in due blocchi di aggiornamento (al mattino e al pomeriggio) ed eventualmente di sera, in caso di notizie di cronaca.

Inoltre, coordina il collaboratore Cosenza, indicando cosa fare e ripartendo i carichi di lavoro per la testata "Vastoweb.com". In caso d'indisponibilità dei collaboratori, si occupa dell'aggiornamento delle altre testate di proprietà della società. Percepisce un compenso fisso mensile.

Secondo l'opponente, invece, l'attività svolta dal Bracone era svolta in totale autonomia senza alcun obbligo di presenza presso gli uffici di Mediacomm o vincolo di orario e senza obbligo di giustificazione di assenze, con utilizzo di propri strumenti (computer, stampante, rete Wi-Fi, telefono, macchina fotografica). Afferma anche la società che le firme giornalistiche presenti su Termolionline e Vastoweb avevano come riferimento solo l'editore, signor Nicola Montuori che provvedeva personalmente al loro coordinamento e all'inserimento dei pezzi sulla testata online. In proposito va premesso che, secondo costante giurisprudenza seppure è vero che non sussista alcuna correlazione di tipo presuntivo tra l'attribuzione ad una persona fisica della qualifica di direttore responsabile di una testata giornalistica e l'instaurazione di un vincolo di subordinazione nei confronti dell'azienda proprietaria della testata medesima, è anche vero tuttavia che tale vincolo ricorre quando in capo alla stessa persona chiamata ad assolvere tale funzione di carattere pubblicistico si cumulino altri e diversi compiti svolti in maniera tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa per porre al servizio di questa le sue energie lavorative con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione (per tutte, Cass. 24.2.2016, n. 3647). Trattandosi poi delle funzioni di direttore, è irrilevante, ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione, il contenimento della soggezione del direttore stesso al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione (così, Cass. 25.11.2010, n. 23925). Ciò che invece rileva, sempre ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione tra direttore e proprietà editoriale, è che la funzione direttoriale sia esercitata attraverso lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione editoriale, cosicché è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato il continuativo esercizio delle responsabilità derivanti dal fatto di essere preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti del quotidiano o



periodico, anche se all'opera redazionale si provveda collettivamente, con gli altri collaboratori della testata (Cass. n. 23925/2010 cit. e Cass. 27.1.2016, n. 1542). Ebbene, questo stabile inserimento del direttore nell'organizzazione editoriale deve ritenersi dimostrato alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Al riguardo il sig Nicola Montuori ha dichiarato agli ispettori: *“Sono l'Amministratore Unico della Mediacomm che edita n.5 portali d'informazione locale, Termolionline con direttore responsabile il sig.Bracone e per gli altri 4 Vastoweb, Campobassoweb, Iserniaweb e Sansalvoweb sono il direttore responsabile. Non esercito le funzioni di direttore di fatto, ma lo sono solo ai fini della legge sulla stampa. Per Termolionline, Iserniaweb e Campobassoweb il signor Bracone si occupa dell'aggiornamento quotidiano delle notizie che vengono poi pubblicate. Per Vastoweb se ne occupa il collaboratore Cosenza Federico e per Sansalvoweb la collaboratrice Schiavarelli Antonia. La pubblicazione degli articoli sui vari portali avviene in autonomia, operando dalle loro rispettive abitazioni con accesso alle credenziali, con impegno quotidiano del quale non so quantificare i termini orari. In caso di loro indisponibilità per cause di forza maggiore, gli eventuali aggiornamenti vengono in linea di massima effettuati dal sig.Bracone, e comunque a mia memoria non sono a conoscenza di queste eventualità anche perché non entro nel merito di questa sorta di mutua "assistenza" tra colleghi che operano sui portali editi dalla Mediacomm. Le persone da me citate, Bracone, Schiavarelli e Cosenza tengono i contatti con altri collaboratori, che a vario titolo, inviano articolo di interesse per i rispettivi siti. Solo i tre citati hanno accesso diretto alle credenziali per l'inserimento e la pubblicazione di articoli inviati da altri..”*

Già tali dichiarazioni smentiscono l'asserito esercizio del potere di coordinamento dei collaboratori da parte del Montuori personalmente e lo svolgimento da parte sua dei compiti di direttore responsabile.

Il Bracone, poi, ha dichiarato in sede ispettiva: *“Collaboro con Mediacomm srl dal gennaio 2018, in precedenza svolgevo la medesima attività per la Promaco srl. Sono il direttore responsabile della testata telematica Termolionline.it e mi occupo dell'aggiornamento quotidiano del portale, sia per quanto concerne l'inserimento della corrispondenza giornalistica, che per gli articoli di produzione propria. Per quanto attiene alla produzione propria ritengo di realizzare all'incirca 7-8 pezzi personali, oltre a quello che viene pubblicato e che proviene dall'esterno. Come impegno quotidiano, si inizia al mattino con il primo aggiornamento, si segue nel pomeriggio col secondo blocco di aggiornamento. Salvo eventuali notizie di cronaca in orari serali. Un impegno che si estrinseca in 4-5 ore al giorno, compresa la lettura delle mail in arrivo sulla corrispondenza, durante l'arco della settimana.....Ricevo un compenso globale frazionato mensilmente che viene corrisposto previa fatturazione. Opero da casa mia....Ho accesso alle credenziali per gestire il sito.”*

Federico Cosenza ha dichiarato: *“Ho cominciato a lavorare per Mediacomm srl in data 1/1/2018, in precedenza lavoravo per il gruppo Promaco. Sono un freelance con un contratto di collaborazione occasionale. Mi occupo di redigere articoli (sport, cronaca, politica, cultura, ecc.) per la testata Vasto web. Per quanto riguarda il coordinamento della parte giornalistica il mio referente è Emanuele Bracone il quale*



mi indica cosa fare e mi impartisce i compiti. Il mio impegno è di alcune ore giornaliere (2 ore) per aggiornare il sito tra mattina e pomeriggio. In media produco max 4 articoli al giorno. In caso di assenza o indisponibilità comunico quest'ultima a Emanuele Bracone e Nicola Montuori anche se lascio dei pezzi freddi per sopperire alla mia assenza. Mi occupo anche della titolazione dei miei pezzi e dell'inserimento sul portale.....Su Sansalvoweb svolge l'attività giornalistica la collega Antonia Schiavarelli con la quale mi confronto su argomenti di interesse comune e che svolge la mia medesima attività sulla sua testata. Emanuele Bracone, Direttore di Termolionline, coordina la nostra attività. Per quanto riguarda il pagamento avviene tramite fattura mensile e mi viene puntualmente pagata ogni 10 del mese".

Luigi Albiniano, che ha collaborato occasionalmente e per un breve periodo con Mediacomm, relativamente ad Emanuele Bracone ha dichiarato che era il "referente con cui mi coordinavo quando avevo intenzione di scrivere un articolo o quando si dovevano concordare argomenti/conferenze stampa da seguire. Il referente era Emanuele Bracone con cui ci sentivamo una volta al giorno circa per coordinare l'attività (tramite WhatsApp).....In caso di assenze o impossibilità di scrivere articoli giornalistici comunicavo le mie indisponibilità in anticipo al coordinatore".

Antonia Schiavarelli ha dichiarato: "collaboro con Mediacomm da giugno 2018 come giornalista con partita IVA. Mi occupo di redigere pezzi inizialmente per Vastoweb successivamente da Iglio 2018 per Sansalvoweb. Mi occupo di cronaca, attualità, costume. Quella che svolgo per Mediacomm non è la mia attività prevalente. Il lavoro è molto flessibile e l'impegno orario è conseguente ai fatti che accadono. Il lavoro settimanale è di una media di 10 ore settimanali, nell'ambito di una prestazione quotidiana. Il mio lavoro è autonomo ma in stretta collaborazione con il direttore Montuori e in coordinamento con la redazione delle altre testate del gruppo Mediacomm. In caso di assenza è mia premura normalmente comunicare al direttore la mia indisponibilità..."

Tali dichiarazioni assumono nella fattispecie un indubbio valore probatorio. In proposito è opportuno ricordare che se è vero che non è possibile riconoscere efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa, né vincolare il giudice al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, dovendosi, invece seguire il principio di ordine generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia, è anche vero che le dichiarazioni rese nella fase ispettiva sono comunque in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati. Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, le dichiarazioni rese in sede ispettiva presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero (Cass 13910/01 trib. Milano sent. n.1625 del 14 aprile 2009).Peraltro nella fattispecie appaiono particolarmente significative le dichiarazioni rese dallo stesso Montuori che, pur non valendo come prova legale, hanno valore di confessione stragiudiziale



liberamente apprezzabile dal giudice. Il legale rappresentante infatti non si è limitato a prendere visione e sottoscrivere per avvenuta notifica il verbale redatto dagli ispettori, ma ha reso dichiarazioni che dagli stessi ispettori sono state riportate nel verbale (e della cui corretta trasposizione non è possibile dubitare posto che il verbale riveste valore di prova legale in ordine all'effettiva ricezione da parte del pubblico ufficiale della dichiarazione così come verbalizzata), espressamente indicando elementi di tutto rilievo e di fondamentale importanza sulla base dei quali sono state poi mossi gli addebiti oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Accanto a tali dichiarazioni di valore confessorio devono altresì valutarsi le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori ascoltati nel corso dell'ispezione (in atti) che hanno concordemente confermato l'esercizio del potere di coordinamento da parte del Braconi, il suo stabile inserimento nell'organizzazione editoriale e il continuativo esercizio delle responsabilità del ruolo attribuitogli . Irrilevante appare il fatto che la Mediacomm non gli abbia mai fornito indicazioni sulla tipologia dei servizi, sull'orario di lavoro o sulla frequenza con cui scrivere. Questa mancanza non è affatto decisiva, perché è insita nel ruolo di direttore di testata l'ampia autonomia decisionale, la preposizione al vertice della organizzazione giornalistica ed alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti del quotidiano o periodico, nei limiti della iniziale programmazione generale editoriale. D'altra parte deve evidenziarsi il fatto che la testata offriva la sua offerta informativa grazie alla sua direzione con le modalità sopra descritte (aggiornamento quotidiano da parte del Braconi delle notizie sui tre siti web anche in sostituzione dei collaboratori indisponibili; coordinamento quotidiano dei collaboratori con indicazione dei compiti da svolgere, redazione quotidiana di articoli). Che Mediacomm fosse estranea alla quotidiana attività redazionale della testata è pertanto elemento del tutto irrilevante, perché è il direttore che svolge una funzione eminentemente redazionale, ossia di organizzazione e coordinamento dell'attività dei redattori e collaboratori, al fine di determinare il complessivo contenuto informativo della redazione. Per il ruolo nella redazione e nei confronti dell'editore, la sua posizione può anche essere quella propria del dirigente e nei suoi confronti è improprio parlare di vincoli di orario mentre il potere direttivo dell'editore è limitato a disposizioni di larga massima, potendosi risolvere nelle sole direttive politico-programmatiche impartite all'atto del conferimento dell'incarico (Cass.n.9307/01).

La pretesa contributiva dell'Inpgi deve pertanto ritenersi fondata.

Irrilevante, infine, appare il versamento dei contributi alla gestione separata da parte del giornalista avendo egli diritto alla restituzione delle somme versate sicché non si realizzerebbe alcuna duplicazione di pagamento.

Quanto alle posizioni di Federico Cosenza e Angela Schiavarelli, i cui rapporti di lavoro sono stati qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, va premesso che possono ritenersi riconducibili in tale ambito, purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, tutti quei rapporti (anche di natura giornalistica) aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti; la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un



impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (cfr. ad es. Cass. n. 5698 del 19/04/2002 e Cass. n. 3485 del 09/03/2001). Il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale del collaboratore autonomo e l'azienda committente deve in particolare ritenersi sussistente quando il collaboratore svolga la sua attività in connessione o collegamento con l'azienda stessa per contribuire al raggiungimento delle finalità di questa. Tale coordinamento dal ravvisato qualora l'attività del collaboratore, in relazione all'inserimento nell'organizzazione aziendale e al collegamento con gli scopi di essa, sia assoggettata ad ingerenze direttive compatibili con l'autonomia professionale; le quali possono peraltro limitarsi all'indicazione del risultato da ottenere, attesa oltretutto la ben difficile compatibilità di direttive di contenuto diverso con la natura professionale dell'attività restando inoltre escluso che alla configurabilità del requisito del coordinamento sia di ostacolo la mancanza di un precedente contratto di clientela o l'unicità dell'incarico conferito al professionista (Cass. n. 96 del 09/01/1996, n. 17540 del 09/12/2002 e n. n. 8598 del 06/05/2004, entrambe emesse con riferimento a collaborazioni autonome rese da avvocato). La sussistenza di tale requisito può essere desunta anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in un valutazione ex post dalla quale emerga che, pur in mancanza di un accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalità perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un più ampio rapporto di consulenza con la committente (specificamente in tal senso Cass. n. 10382 del 26/10/1990, sempre con riferimento collaborazione resa da avvocato). Or bene risulta evidente dal complesso gli elementi emersi in sede ispettiva come sopra richiamati come l'attività giornalistica dei suddetti collaboratori fosse stata resa in modo personale (e cioè esclusivamente avvalendosi della propria attività lavorativa), continuativo (prestazione quotidiana) e con assoggettamento al potere di coordinamento e di direttiva da parte del direttore a cui venivano comunicate anche eventuali indisponibilità (a dimostrazione che la prestazione era coordinata con le esigenze quotidiane della redazione). Nè d'altra parte possono assumere rilevanza le circostanze su cui l'opponente ha chiesto ammettersi la prova in quanto volte a dimostrare circostanze inidonee a confutare la natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto intercorso tra le parti.

Del tutto irrilevante, infine, appare l'asserita possibilità di collaborare con altri committenti non essendo richiesto il vincolo di esclusività nel tipo di rapporti in esame.

L'opposizione va pertanto rigettata il decreto opposto confermato.

Le spese seguono la soccombenza.



PQM

Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto.

Condanna l'opponente al pagamento di euro 3000 in favore di INPGI e di euro e di euro 1500 in favore dell' INPS a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge

Il Giudice

